



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nuove limitazioni al riporto delle perdite nel conferimento di azienda

di Ennio Vial

Convegno di aggiornamento

Riforma fiscale nelle operazioni straordinarie

Scopri di più

Il **riporto delle perdite fiscali** nelle **operazioni straordinarie** è una questione **molto delicata**, in quanto il Legislatore si preoccupa di **contrastare il commercio di bare fiscali**.

La prima ipotesi di limitazione al **riporto delle perdite** si rinvie in occasione dalla **cessione della partecipazione societaria**.

Al riguardo, l'[art. 84, comma 3, TUIR](#), infatti, **inibisce**, in linea di principio, il **riporto a nuovo delle perdite fiscali pregresse**, laddove la **maggioranza delle azioni o quote della società titolare delle perdite venga trasferita** o, comunque, acquisita da terzi e **risulti modificata l'attività principale** effettivamente esercitata dalla medesima società **nei periodi di formazione delle perdite**.

In altre parole, il Legislatore ammette che i medesimi soci di **possano svolgere un nuovo business**. In questo caso, possono **utilizzare le perdite maturate** con la precedente **esperienza imprenditoriale**. Analogamente, se il business lo portano avanti degli altri soci, è possibile che **le perdite pregresse siano utilizzate da costoro**.

In estrema sintesi, se hai generato delle perdite, vuol dire che **non sei bravo nel tuo lavoro**. Pertanto, cambi mestiere (cambia l'attività ma non il controllo). In alternativa, lasci che **il tuo lavoro lo svolga un altro soggetto** (cambia il controllo ma non l'attività). Questa è la *ratio* dell'[art. 84, TUIR](#).

Un ulteriore caso in cui si può realizzare un commercio di bare fiscali, si ha con la **fusion societaria**.

Una società profittevole potrebbe **incorporare una società in perdita**, oppure **una società in perdita potrebbe incorporare una società profittevole**. L'[art. 172, TUIR](#), prevede delle **condizioni stringenti** per il riporto delle perdite fiscali.



La questione si complica quando passiamo a esaminare **l'operazione societaria di scissione**. In questo caso, infatti, le **perdite rappresentano una posizione soggettiva della scissa** che viene da questa in parte conservata e in parte **attribuita alle beneficiarie in proporzioni ai patrimoni contabili** rimasti o trasferiti.

La compensazione intersoggettiva delle perdite **non può verificarsi né in relazione alla scissa, né in relazione alla beneficiaria neocostituita**. L'unico caso in cui le limitazioni previste dall'[art. 173, TUIR](#), trovano applicazione è quello della **scissione a vantaggio di una beneficiaria preesistente**. Il caso potrebbe essere quello di **una scissa in perdita che attribuisce un compendio a una beneficiaria profittevole**, oppure potrebbe essere il caso di una **scissa profittevole che assegna un ramo**, anch'esso profittevole, a **una beneficiaria in perdita**.

Diversamente dalla fusione e dalla scissione, tuttavia, il **conferimento di azienda non è mai stato interessato da queste discipline** limitative del riporto delle perdite. In parte ciò discende dal fatto che nel conferimento di azienda o di beni **non vi è una norma che**, analogamente alla scissione, **preveda un trasferimento delle posizioni soggettive della conferente alla conferitaria**. Infatti, nell'[art. 176, TUIR](#), manca un corrispondente al [comma 4 dell'art. 173](#), relativo alle posizioni soggettive. Pertanto, il fatto che le posizioni soggettive rimangano alla conferente, **riduce di gran lunga il rischio che si verifichi una compensazione intersoggettiva delle perdite**. Il legislatore, tuttavia, si è sempre dimenticato di contemplare l'ipotesi in cui la società conferente attribuisce un **ramo d'azienda profittevole a una conferitaria precostituita in perdita**.

La dimenticanza è stata, tuttavia, recentemente **risolta a opera** dell'[art. 2, comma 1, lett. c\), D.L. n. 84/2025](#), conv. con modif. dalla Legge n. 108/2025, che ha inserito un nuovo [comma 5-bis all'art. 176, TUIR](#).

La norma prevede che «*Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento*».

Il Legislatore non ha mutuato la **disciplina delle posizioni soggettive della scissione** per tener conto della diversa natura dell'operazione di conferimento di azienda. Nessuna posizione soggettiva della conferente passa alla scissa. Inoltre, la **conferitaria neocostituita non può rientrare nella norma**, in quanto non ha perdite fiscali pregresse e **non ha un bilancio chiuso anteriormente al conferimento**.

L'unico caso possibile di compensazione intersoggettiva è, quindi, quello della **società conferitaria preesistente con perdite pregresse**.